

COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE

PROVINCIA DI VICENZA



N. 64 di Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno **Duemiladiciotto** il giorno **Ventisei** del mese di **Luglio**, alle ore **15:00** nella residenza Comunale, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza del Sindaco Sig. **MASERO ERMINIO** con l'assistenza del Segretario Comunale Sig. **EMANUELE GAETANO** e nelle persone dei Sigg. Assessori:

Nominativo	P.	A.	Ag	Nominativo	P.	A.	Ag
MASERO ERMINIO	X			PEROTTO SONIA	X		
LONGHI CRISTINA	X			BORTOLOSO GASTONE	X		
BERTOLLO MAURIZIO	X						

Presenti n. **5** assenti n. **0**

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il seguente

OGGETTO

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI 2019/2021 - INDIVIDUAZIONE DOTAZIONE ORGANICA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 2 del d.lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33, del d.lgs. 165/2001. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
- l'art. 89 del d.lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 33 del d.lgs.165/2001 dispone: “1. *Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. L mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare”;*

Visto l'art. 1 comma 557, 557 bis e 557 quater della legge 27.12.2006 n. 296 ove si precisa che “ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) omissis

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente (2011 - 2013) alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Preso atto che l'art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti;

Dato atto che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-*quater*, della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, per il nostro ente è pari a € 1.791.260,00 ;

Dato atto che la previsione della spesa del personale per il triennio 2019/2021 ammonta a:

- euro 1.683.841,38 per l'anno 2019
- euro 1.683.841,38 per l'anno 2020
- euro 1.683.841,38 per l'anno 2021;

Visti gli artt. 1, comma 228 della legge n. 208/2015, 3 del D.L. n. 90/2014 nonché 22 del D.L. n. 50/2017 in materia di capacità assunzionale;

Vista la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 11786 del 22/02/2011, recante indicazioni sui criteri di calcolo ai fini del computo delle economie derivanti dalle cessazioni avvenute nell'anno precedente sia per il computo degli oneri relativi alle assunzioni, secondo cui non rileva l'effettiva data di cessazione dal servizio né la posizione economica in godimento ma esclusivamente quella di ingresso;

Vista la deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG della sezione Autonomie della Corte dei Conti, sul conteggio ed utilizzo dei resti provenienti dal triennio precedente: come pronunciato dai magistrati contabili il riferimento "al triennio precedente" inserito nell'art. 4, comma 3, del d.l. 78/2015, che ha integrato l'art. 3, comma 5, del d.l. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni. Inoltre, con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art. 3 del d.l. 90/2014 va calcolato imputando la spesa "a regime" per l'intera annualità;

Rilevato, inoltre, che, per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative, ecc.), l'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 dispone "4-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";

Vista la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.";

Richiamato il nuovo comma 2, dell'articolo 36, del d.lgs. 165/2001 – come modificato dall'art. 9 del d.lgs. 75/2017 – nel quale viene confermata la causale giustificativa necessaria per stipulare nella P.A. contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi *esclusivamente* per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali;

Dato atto che tra i contratti di tipo flessibile ammessi, vengono ora inclusi solamente i seguenti:

- i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;
- i contratti di formazione e lavoro;
- i contratti di somministrazione di lavoro, a tempo determinato, con rinvio alle omologhe disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che si applicano con qualche eccezione e deroga

Rilevato che la spesa sostenuta nel 2009 da questo ente in materia di lavoro flessibile è stata pari ad € 57.816,40 ;

Ritenuta l'opportunità di prevedere all'interno della programmazione triennale una spesa di € 30.000,00 annua per contratti di tipo flessibile, ivi inclusa la somministrazione di lavoro, al fine di sopperire ad assenze temporanee che potrebbero verificarsi nei vari settori di competenza;

Dato atto che, questo ente:

- ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sul pareggio di bilancio nell'anno 2017 e prevede di rispettarli anche per l'anno 2018;

- in merito alla spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della l. 296/2006, ha contenuto la stessa nei limiti di cui al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-*quater* della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014;
- ha altresì rispettato la medesima norma nell'anno antecedente come risulta dal Rendiconto dell'anno 2017;
- ha adottato, con deliberazione di Giunta comunale n. 40 del 28.04.2017 il piano di azioni positive per il triennio 2017 - 2019;
- ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze o esuberi di personale, ai sensi dell'art.33, comma 2, del d.lgs.165/2001, con deliberazione G.C. n. 61 del 18/07/2018;
- ha inviato entro il 31 marzo 2018 la certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali (anno 2017);
- ha adottato il Piano della Performance 2018/2020 con deliberazione G.C. n. 9 in data 31.01.2018;
- ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (d.l. 113/2016);
- rispetto a quanto disposto dall'art. 1, comma 508, L. n. 232/2016 l'Ente, non trovandosi nella condizione di cui trattasi, non è tenuto ad effettuare le comunicazioni dovute agli Enti beneficiari di spazi finanziari concessi in attuazione di intese e patti di solidarietà;
- l'Ente non si trova nella condizione prevista dall'art. 9 comma 3 bis del D.L. n. 185/2008 in materia di certificazione dei crediti;
- l'Ente non si trova nella condizione di cui all'art. 1, comma 476, della L.n. 232/2016 riferita al mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466;

Visto l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui *“A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”*;

Atteso che con proprio verbale n. 9873 di prot. in data 18,07.2018 il Revisore dei Conti ha accertato la conformità del presente atto al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente;

Visto il d.lgs. 267/2000;

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1 del TUEL 267/2000;

Con votazione unanime resa nei modi di legge:

DELIBERA

1. **Di approvare**, per le causali esposte in premessa, il Piano Triennale dei Fabbisogni del personale 2019/2021, come segue:
 - anno 2019: contratti di tipo flessibile (contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato) nei limiti di € 30.000,00
 - anno 2020: contratti di tipo flessibile (contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato) nei limiti di € 30.000,00
 - anno 2021: contratti di tipo flessibile (contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato) nei limiti di € 30.000,00

2. **Di dare atto** che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente.
3. **Di dare atto** che la dotazione organica del Comune è così composta:
 - n. 2 categoria D3 di cui n. / a part time
 - n. 11 categoria D1 di cui n. / a part time
 - n. 17 categoria C di cui n. 5 a part time
 - n. 8 categoria B3 di cui n. 2 a part time
 - n. 6 categoria B1 di cui n. 4 a part time
 - n. 4 categoria A di cui n. 4 a part time
4. **Di dare atto** che il costo annuo del personale con rapporto a tempo indeterminato dell'ente stimato per il triennio 2019/2021 è il seguente:
 - euro 1.683.841,38 per l'anno 2019
 - euro 1.683.841,38 per l'anno 2020
 - euro 1.683.841,38 per l'anno 2021;
5. **Di informare** dell'adozione del presente provvedimento le OO.SS. e la RSU.
6. **Di dichiarare**, con separata unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di dare corso con tempestività agli ulteriori adempimenti.

OGGETTO

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI 2019/2021 - INDIVIDUAZIONE DOTAZIONE ORGANICA

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000

Piovene Rocchette, 25-07-2018

Il Responsabile del Servizio
PELLIZZARI GIANCARLO

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000

Piovene Rocchette, 25-07-2018

Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
MASERO ERMINIO

Il Segretario Comunale
EMANUELE GAETANO